



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
E PER LA CONVIVENZA CIVILE**

INDICE

TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

TITOLO II° – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- Art. 5 – Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art. 6 – Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 – Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

TITOLO III° – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8 - Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

TITOLO IV° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 9 – Circolazione degli animali in genere
- Art. 10 – Equitazione
- Art. 11 – Animali non domestici
- Art. 12 – Conduzione dei cani
- Art. 13 – Custodia dei cani ed altri animali nelle proprietà
- Art. 14 – Norme di rinvio

TITOLO V° – QUIETE PUBBLICA

- Art. 15 - Uso dei dissuasori acustici in agricoltura
- Art. 16 - Rumori nelle case
- Art. 17 - Orario per attività rumorose
- Art. 18 – Lavori nelle abitazioni
- Art. 19 – Rumori fastidiosi

TITOLO VI° – DIVIETI

- Art. 20 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 21 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 22 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano
- Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 24 - Rami e siepi
- Art. 25 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 26 - Atti contro il decoro e la decenza
- Art. 27 - Fontanelle pubbliche
- Art. 28 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni
- Art. 29 - Erogatori acqua da tavola

Art. 30 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

Art. 31 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi stampati e striscioni

TITOLO VII° – SICUREZZA PUBBLICA

Art. 32 – Lavori artigianali

Art. 33 – Cortei, ceremonie, riunioni e manifestazioni

Art. 34 – Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 35 – Accattonaggio

TITOLO VIII° – NETTEZZA PUBBLICA

Art. 36 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 37 – Nettezza del suolo e dell’abitato

Art. 38 - Rifiuti

Art. 39 – Distribuzione foglietti

Art. 40 – Materiale maleodorante, emissioni ed esalazioni

Art. 41 – Pericolo di incendi

Art. 42 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Art. 43 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

TITOLO IX° – NORME FINALI

Art. 44 – Sanzioni

Art. 45 – Conseguenze pregiudizievoli

Art. 46 – Abrogazione delle norme preesistenti

Art. 47 – Entrata in vigore

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.

2. Il presente regolamento è volto all’integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamenti dei cittadini.

Articolo 2

Funzioni di Polizia Locale

1. Le funzioni amministrative di Polizia Locale di cui all’art. 117 della Costituzione, concernono le attività di Polizia che si svolgono nell’ambito del territorio del Comune di Stagno Lombardo e che non sono proprie dell’autorità dello Stato o di altri enti territoriali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e del D.Lgs. n. 112/98.

Articolo 3

Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Articolo 4

Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

1. All'attività di Polizia Locale sovrintende l'Autorità Comunale, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale comunale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni ed al personale di vigilanza cui la legge attribuisce specifiche competenze secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81 e s.m.i..

TITOLO II°

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Articolo 5

Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni messe, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali

2. Le relative richieste devono essere indirizzate all'Autorità Comunale con apposita domanda, con eventualmente l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano ciascuna materia.

4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, a tale scopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Articolo 6

Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso, qualora l'esposizione non comporti il deterioramento dell'atto per agenti atmosferici o altro, dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. È fatto obbligo esporre i contrassegni autorizzativi alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti in modo completo garantendo la totale leggibilità del lato da esporre.

3. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. Per la mancata esposizione dell'autorizzazione alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti, nonché per la violazione delle restanti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 75,00.

Articolo 7

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria, e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a. possono essere sospesi quando venga accertata una violazione alle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
 - b. possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
 - c. sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
3. Il titolo si intende decaduto:
 - a. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - b. quando, senza il nullaosta del comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro;
 - c. con esclusivo riferimento ai permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, qualora vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio; in questi casi al titolare o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al competente ufficio comunale nel termine di 15 giorni dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.
4. Ad esclusione dei permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, i titoli revocati, decaduti o per il quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nel titolo stesso.
5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 150,00.

TITOLO III[°] **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 8

Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico, o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.
3. Gli accantieramenti allestiti nel centro abitato devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo con opportune barriere che impediscano la dispersione di polveri e detriti, con la realizzazione di struttura in rete elettrosaldata autoportante rivestita in tela coprente e di impedire il facile accesso soprattutto ai minori.
4. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate sarà obbligatorio il posizionamento di "Parasassi" posto sopra la sommità della recinzione di cantiere sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IV^o ***CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI***

Articolo 9 ***Circolazione degli animali in genere***

1. Non è permesso far transitare nel territorio comunale, mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. È pure vietato, lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 10 ***Equitazione***

1. Sulle aree e spazi pubblici è consentito l'esercizio dell'equitazione a condizione che non crei pericolo per le persone.
2. I conduttori dei cavalli dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi degli animali.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 11 ***Animali non domestici***

1. È vietato il transito di animali non domestici, ancorché ammaestrati, nel territorio comunale.
2. Tali animali dovranno in ogni caso, essere bene assicurati e sorvegliati da un numero appropriato di conduttori in modo tale da consentire il transito in condizioni di sicurezza per gli altri utenti della strada.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 12 ***Conduzione dei cani***

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge dello Stato e della Regione Lombardia in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché nei luoghi condominiali, ad esclusione delle aree per cani appositamente attrezzate, i cani devono essere condotti da persona capace ed idonea a custodirli – avuto riguardo anche delle dimensioni del cane - e con l'utilizzo di guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola nel caso di animali di indole aggressiva. Si considerano privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

2. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.

3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini e le aree verdi delle piazze, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate o segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:
 - a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusa e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;
 - b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo le feci dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente. È inoltre auspicabile l'uso di acqua per diluire l'urina.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 lettera b) primo periodo del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 300.
6. Per la violazione delle altre disposizioni presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Articolo 13

Custodia dei cani ed altri animali nelle proprietà

1. I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico (quali a titolo di esempio: cortili chiusi, orti, giardini ecc.) devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante.
2. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, nonché il proprietario o detentore di cani, deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi, danno o spavento per le persone, nonché danni agli altri animali. Al detentore potrà essere ingiunto di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
3. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
4. Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Articolo 14

Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'ATS.
2. Per la prevenzione del randagismo – tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia.

TITOLO V°

QUIETE PUBBLICA

Articolo 15

Uso dei dissuasori acustici in agricoltura

1. In tutto il territorio del Comune di Stagno Lombardo è fatto divieto di utilizzare dissuasori sonori a scoppio (c.d. cannoni a gas) in ambito urbano ed in prossimità delle abitazioni affinché non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica.
2. L'utilizzo in ambito agricolo, a tutela delle coltivazioni dalla fauna selvatica, è consentito secondo la seguente regolamentazione:
 - a) Nei giorni feriali, dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
 - b) Nei giorni festivi, dalle ore 09:00 alle ore 22:00.
 - c) Il posizionamento del dissuasore sonoro dovrà essere il più possibile lontano da edifici abitati e comunque a non meno di 200 metri da una qualsiasi abitazione e con la bocca di sparo non orientata verso di essa.
 - d) La cadenza di sparo massima ammessa sarà ogni 3 minuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Articolo 16

Rumori nelle case

1. È vietato, nelle case, produrre rumori incomodi per il vicinato anche attraverso l'uso di apparecchiature, strumenti musicali e simili, strepiti di animali specialmente dalle ore 23:00 alle ore 08:00.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 17

Orario per attività “rumorose”

1. Nell'ambito dei limiti massimi di emissione e immissione previsti dalla normativa speciale, l'esercizio di arti e attività che producono rumori incomodi per le persone è consentito nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
 - dalle ore 14:00 alle ore 19:30.
2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica della zona ma non potrà essere consentito oltre i seguenti limiti:
 - dalle ore 07:30 alle ore 21:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 - dalle ore 07:30 alle ore 20:00 nel periodo dell'ora solare.
3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.
4. Alle aziende ed agli stabilimenti che per esigenze produttive, operano in orari notturni, è consentito utilizzare in tali orari i propri macchinari a condizione che siano rispettati i limiti di rumorosità espressamente stabiliti per la zona in cui sono ubicati.
5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla Legge quadro in materia n. 447 del 26.10.95 e successive integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge 447 del 26.10.95.
6. L'utilizzo di strutture ed attrezzature costituenti le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, anche se autorizzate in forma permanente, non è consentito oltre l'orario di chiusura del pubblico esercizio.
7. Salvo speciali autorizzazioni rilasciate sulla base di motivate richieste, in prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 07:30 alle ore 19:30 nel periodo dell'ora legale
 - dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nel periodo dell'ora solaread eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana, nei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
8. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 450,00.

Articolo 18

Lavori nelle abitazioni

1. I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle civili abitazioni, che non si configurano come cantieri, che determino rumori incomodi per il vicinato, sono consentiti nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle ore 08:00 alle ore 19:00.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Articolo 19

Rumori fastidiosi

1. Nei luoghi pubblici, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo alle persone.
2. L'Autorità Comunale può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
4. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO VI^o

DIVIETI

Articolo 20

Operazioni vietate in luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
 - a) collocare addobbi, festoni, luminarie, ovvero alterare o occupare anche occasionalmente con qualsiasi oggetto comprese insegne, tavole e materiale pubblicitario in genere, anche per quanto riguarda gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - b) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoi, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito;
 - c) tenere esposti su terrazzi, poggioli, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;
 - d) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via anche se derivanti dal deterioramento di pluviali e gronde;
 - e) compiere operazioni di pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;
 - f) lavare veicoli.
 - g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati. nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
 - h) praticare giochi ed attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando incomodo per le persone.
 - i) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, nonché sedersi sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - j) fatto salvo quanto previsto dalla legge penale, è vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita sul territorio comunale specialmente nelle ore notturne.
 - k) è vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi.
2. Per le violazioni delle norme di cui al precedente comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 30,00.

Art. 21

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, serrande degli infissi e delle tende esterne, gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture cornicioni, rivestimenti, ecc..., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
2. I proprietari, i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere i dispositivi per la raccolta delle acque piovane (gronde, canali, ecc) assicurando che le acque provenienti dai tetti siano regolarmente convogliate nelle fognature. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
4. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 22

Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sugli elementi di arredo urbano, è vietato:
 - a) Apporre, disegnare, incidere, tingere, scritti, segni e figure.
 - b) Modificare, imbrattare o apporre vernici sulle targhe con la denominazione delle vie o dei numeri civici dei fabbricati.
 - c) Spostare gli elementi di arredo urbano (ad es. panchine, rastrelliere, casonetti, ecc) dalla loro collocazione.
 - d) Collocare sui pali della pubblica illuminazione, delle paline semaforiche, alberi o elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti ecc. contenenti messaggi di qualunque genere salvi i casi di autorizzazione temporanea secondo le vigenti norme di Legge.
2. Sugli edifici privati, e sui muri esterni delle private abitazioni, in mancanza dell'autorizzazione del proprietario, è vietato apporre, disegnare scritti, segni, figure colorare, tingere.
3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, fatta salva l'applicazione della Legge Penale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500,00.

Articolo 23

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento, è proibito manomettere, alterare, rimuovere, imbrattare con scritti, affissioni e disegni, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano che deve essere sempre utilizzato correttamente.
2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.
3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui ai commi precedenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con rivalsa nei confronti del proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti dei proprietari.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
6. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 24 **Rami e siepi**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica dalle proprietà private, devono essere potati a cura dei proprietari o dei conduttori, ogni qual volta si determini una situazione di pericolo o intralcio per le persone.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami ad un'altezza non inferiore a metri 3 al di sopra del marciapiede e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata a condizione che, i rami ed il fogliame non costituiscano nocimento per l'illuminazione pubblica, non limitino la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono alberi o rami rinciacchiti o comunque lesionati.
4. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 25

Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate, inferiate o muri di recinzione, di apporre segnalazioni allo scopo di evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire all'esterno, anche in area privata, attività di verniciatura a spruzzo, di verniciatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione dei materiali nell'ambiente circostante.
3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 75,00.

Articolo 26

Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici, ad esclusione di quelli appositamente destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza nonché soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti.
3. La violazione delle norme di cui al comma 1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 fino a € 500,00.
4. Per la violazione delle rimanenti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

Articolo 27

Fontanelle pubbliche

1. È vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.
2. La violazione delle norme di cui al comma 1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino a € 150,00.

Articolo 28

Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

1. Nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è fatto divieto di:
 - a) circolare e sostare nella parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccetto speciali deroghe ai velocipedi;
 - b) camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
 - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d) salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti;

- e) staccare rami di piante o arbusti, piante intere, cogliere fiori, foglie, frutti;
- f) creare disturbo o pericolo alla fauna;
- g) introdurre veicoli sugli spazi erbosi.

2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del territorio del Comune.

3. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia, nei giardini, parchi pubblici ed aiuole, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano, guastare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi, nonché danneggiare i pavimenti;
- b) sedersi sugli schienali delle panchine, dormirvi o appoggiare i piedi sul piano delle stesse;
- c) effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone.
- e) accendere fuochi anche per la cottura di cibi con barbecue e simili. Il divieto è sempre previsto nelle aree boscate.

4. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per bambini.

5. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal vigente Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

6. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) del presente articolo commessa con autoveicoli è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

7. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) commesse con ciclomotori e motocicli del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

8. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) articolo commesse con velocipedi del presente, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino a € 75,00.

9. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. b), c), e), f), g) e comma 2° lett. a), b), c), d), e) del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 fino a € 300,00.

10. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Art. 29

Erogatori acqua da tavola

1. Il prelievo di acqua da tavola alle fonti cittadine dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) caso di utenti in attesa, l'approvvigionamento individuale, sarà consentito per un numero massimo di 3 (tre) minuti (tempo per il riempimento di 6 bottiglie da un litro).
- b) è vietato utilizzare l'acqua per il lavaggio delle bottiglie.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

Articolo 30

Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dall'art. 28 del presente regolamento, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Articolo 31

Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico.

TITOLO VII^o

SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 32

Lavori Artigianali

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.

Articolo 33

Cortei, ceremonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, ceremonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento, implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 10 giorni prima.

3. Esclusivamente per manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.

Articolo 34

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai, di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetto ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato dal proprietario il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali; il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Articolo 35

Accattonaggio

1. È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi. Sulle aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio quali: zone prospicienti gli edifici di culto, le case di ricovero, le sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza, i cimiteri, i parchi, i parcheggi e le aree mercatali è vietato porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità.

2. Per le violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

TITOLO VIII^o

NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 36

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di abbondanti nevicate che determinino situazione di pericolo o gravissimo disagio cui non si possa far fronte con i normali mezzi a disposizione, l'Autorità Comunale, con apposita ordinanza potrà imporre ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case,

agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni ed ai passi carrabili, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio allo scopo di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e disagi alla circolazione.

3. In caso di abbondanti, nevicate l'autorità Comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e dai marciapiedi; la neve rimossa dovrà essere collocata al bordo della carreggiata in modo tale da non intralciare la circolazione.

4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio provenienti da luoghi privati o spargere acqua quando questa possa gelare creando pericolo per la circolazione.

Articolo 37

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Le piazze, le strade, i vicoli, e generalmente tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo quanto previsto dalle norme di cui al Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, è in particolare proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere.

3. Nel caso non fosse possibile posizionare alcun contenitore tra quelli previsti per i servizi di nettezza urbana, l'utente deve deporre gli involucri contenenti i rifiuti direttamente sul suolo pubblico non più di tre ore prima dell'orario previsto per la raccolta da parte del competente servizio di nettezza urbana.

4. Il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti allo scopo.

6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza (art. 50 e 54 TUEL), può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

7. Per la violazione delle norme di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 150.

Articolo 38

Rifiuti

1. Presso le piazzuole ecologiche comunali è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti.

2. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque effettua la cernita di rifiuti presso la piazzuola ecologica comunale, anche ai fini dell'appropriazione di cose, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 495,00.

3. Sulle strade e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. Chiunque, abbandona rifiuti lungo le strade e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è punito con la sanzione fino ad € 495,00 se trattasi di rifiuti ingombranti e da € 50,00 ad € 300,00 se trattasi di rifiuti urbani.

4. È vietato l'utilizzo dei cestini portarifiuti posti ai lati delle strade nelle aree pubbliche per smaltire rifiuti domestici. L'utilizzo di cestini portarifiuti per lo smaltimento di rifiuti di provenienza domestica sarà punito con la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

5. È fatto obbligo all'utenza di differenziare i rifiuti domestici, esporre e ritirare i contenitori per la raccolta, rispettando i giorni di raccolta precisati nel calendario pubblicato e diffuso dal Comune. L'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a. utilizzando esclusivamente i contenitori idonei (sacchi, secchielli, contenitori in cartone) evitando assolutamente accumuli di materiale sparso;
- b. rispetto degli orari di raccolta prevedendo di esporre il materiale con un anticipo massimo di sei ore, periodo prolungabile di ulteriore sei ore nel caso la raccolta avvenga prima delle ore nove del mattino.

6. Per l'inoservanza dell'obbligo di differenziare i rifiuti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500,00; è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00 per l'inoservanza dei rimanenti obblighi previsti dalla medesima norma.

Articolo 39 **Distribuzioni foglietti**

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti con modalità tali che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le norme specifiche in materia. Sono vietate la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta attraverso la collocazione di foglietti od opuscoli pubblicitari sopra i veicoli (tergicristalli, maniglie di apertura delle portiere ecc).
2. Per la violazione delle norme di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 495. Il soggetto che produce, o vende, o fornisce i prodotti oggetto della pubblicità è responsabile in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Articolo 40 **Materiale maleodorante, emissioni ed esalazioni**

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti derivanti dall'accumulo di materiale.
2. Ad eccezione delle ramaglie derivanti da lavorazioni all'interno di fondi agricoli, è vietato bruciare sterpi, rifiuti o altro materiale e sono altresì vietate le accensioni di fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.
3. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestie alle persone.
4. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.
5. Per la violazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 80,00.
6. Per la violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00.

Articolo 41 **Pericolo di incendi**

1. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
2. Per la violazione del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 450,00.

Articolo 42 **Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento.

2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento degli scarichi delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

Articolo 43

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 90,00.

TITOLO IX^o

NORME FINALI

Articolo 44

Sanzioni

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I^o sezioni I^o e II^o della Legge 24.11.1981 n. 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche.

Articolo 45

Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.
2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole entro un termine stabilito.
3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi nei termini previsti a quanto ordinato ai sensi del comma 2, si darà corso all'esecuzione d'ufficio a cura della Polizia Locale con spese a carico dell'interessato.

Articolo 46

Abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Locale si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Articolo 47
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.